

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 14 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con reclamo datato 31 marzo 2010, rimasto inevaso, il cliente - destinatario di un "prestito personale" erogatogli dall'intermediario -, avendo estinto anticipatamente il finanziamento, ha chiesto il "rimborso della polizza [assicurativa] sottoscritta in abbinamento", per la parte di cui più non usufruisce.

L'interessato ribadisce, nel ricorso, la richiesta di "restituzione della differenza" tra quanto pagato per la polizza assicurativa in sede di stipula del contratto di finanziamento e quanto effettivamente dovuto in relazione all'intervenuta estinzione anticipata del rapporto.

La banca ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza per materia dell'Arbitro, ritenendo la questione oggetto della controversia relativa a "servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero



di contratti ad esso collegati” (Sezione I, articolo 4 delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). La questione sollevata con il ricorso, osserva l’intermediario, riguarda infatti (non già il contratto di finanziamento bensì) il premio assicurativo corrisposto in adesione alla polizza accessoria al prestito.

Eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di vicenda che riguarda l’applicazione delle condizioni della polizza e, quindi, i rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore.

Fa infine presente che, in seguito al reclamo con cui il cliente comunicava di voler rinunciare alla copertura assicurativa - inoltrato per competenza alla Compagnia assicurativa in base a quanto stabilito nel contratto di assicurazione (art. 16) – quest’ultima ha “inviato all’assicurato [...] un assegno dell’importo di € 763,45, corrispondente al premio non goduto e calcolato al 30 marzo 2010 (cioè alla data di estinzione anticipata del prestito personale)”. Allega copia dell’avviso di ricevimento a conferma dell’avvenuto recapito dell’assegno.

Chiede in conclusione che il ricorso venga dichiarato, in via principale, irricevibile, avendo ad oggetto una materia estranea alle competenze dell’Arbitro; in via subordinata che ne venga dichiarata l’irricevibilità per difetto di legittimazione passiva e, in via ulteriormente subordinata, che venga respinto poiché infondato in fatto e in diritto e poiché la richiesta del ricorrente “ha trovato soddisfazione”. Invero, la Compagnia Assicurativa ha provveduto a riconoscere al cliente – successivamente alla presentazione del ricorso – il rimborso pro-quota delle spese sostenute per l’assicurazione. A fronte dell’intervenuta liquidazione, il ricorrente ha quindi comunicato alla Segreteria tecnica (con fax del 20.8.2010) di non aver più nulla a pretendere dalla banca.

In relazione a quanto esposto, la banca ha chiesto all’Arbitro Bancario Finanziario che venga dichiarata, ma soltanto in estremo subordine, la cessazione della materia del contendere.

In conformità dell’indirizzo di questo collegio, quest’ultima appare tuttavia la giusta sanzione conclusiva del presente procedimento poiché la questione della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse pretensivo è senz’altro la più liquida nel contesto di una pluralità di questioni che, senza che sia allegato un apprezzabile interesse individuale per l’ordine di specifica trattazione, attengono comunque, tutte,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

al piano procedimentale, essendo questa anche la natura della dichiarazione di c.m.c. (Cass. 1° giugno 2004, n. 10478).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI